



COMUNE DI FONTANETTO PO

PROVINCIA DI VERCELLI

DETERMINAZIONE AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE

N.36 DEL 01/07/2024

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno uno nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL' AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE**

Visti:

- l'art. 2 del Decreto del Ministero dell'interno 31/07/1995;
- l'art. 13, della legge 23 dicembre 1993, n. 559; -
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

Verificato che questo Ente ha introitato diritti di rogito nel mese di giugno pari a complessivi € 1.112,21 per variante Sielteco e contratto progettazione Alberto Giacosa;

Dato atto che:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014, i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi

riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;

- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".
- Il 30 luglio 2018 la Corte dei Conti, sezione delle Autonomie ha depositato la deliberazione stabilendo: "In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";

Visto il comunicato dell'Unione Segretari Comunali e Provinciali, in data 16.10.2014, con il quale sono state fornite indicazioni e dal quale emerge che per gli atti rogati a decorrere dal 19.8.2014 l'Ente introita i diritti di rogito e non versa nulla al Ministero, mentre per quanto riguarda l'attribuzione ai Segretari è precisato che negli enti privi di dirigenza essi percepiscono la quota massima del quinto dello stipendio annuo sull'intera somma introita dal Comune;

Dato atto che in questa Amministrazione non è presente personale con qualifica dirigenziale;

Ritenuto, pertanto, di dover erogare al Segretario Comunale D.ssa Maria Luisa Di Maria i diritti di rogito pari ad € 1.112,21, oltre ai contributi CPDEL e IRAP;

Visti:

- il bilancio di 2021/2023, esercizio 2021;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare al Segretario Comunale D.ssa Maria Luisa Di Maria i diritti di rogito riscossi per quanto in premessa per €. 1.112,21 contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;
- 2) di impegnare e liquidare la somma di € 1.112,21 alla Missione 1, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 101 oltre ad oneri riflessi che presenta adeguata disponibilità nel 2024/2026, esigibilità 2024 e di liquidarli in occasione del pagamento degli stipendi del mese di luglio 2024;
- 3) Di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.lgs 267/2000

Il Responsabile dell'Area
FIRMATO DIGITALMENTE
LAURA DI CARO
LAURA DI CARO